

Segreteria Organizzativa:
Multimedia Tre srl
Tel. 049 9832150

Segreteria Commerciale:
AdvisorTattoo - Alberto 347 563 6456
email info@expobikeferrara.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA DA COMPILARE INTEGRALMENTE

Ragione sociale			
Via			Numero civico
CAP	Località		Provincia
Telefono		E-mail	
C. F.		Partita IVA	
COD. UNIVOCO SDI		E-mail PEC	
Referente		E-mail Referente	
Frontalino (solo per aree allestite)			
Merceologia esposta			

COSTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo	Costo	Q.tà	Importo
Quota di iscrizione comprende allaccio elettrico, presa elettrica e inserimento catalogo on line	€ 90,00		
Area libera al mq comprende la nuda superficie	€ 40,00		
Area semiallestita al mq comprende la superficie e le pareti perimetrali	€ 60,00		
Area allestita al mq comprende la superficie, le pareti perimetrali, l'impianto di illuminazione e la moquette a terra e frontalino	€ 70,00		
		Imponibile	
		IVA	
		Totale	

PAGAMENTO: l'anticipo (50% del Totale) dovrà essere versato a ricevimento della fattura, saldo da versare entro il 6 febbraio 2027.

ACCETTAZIONE SPECIFICA DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI. *La Ditta sottoscritta, che si obbliga tassativamente a prendere parte alla manifestazione, dichiara di approvare specificatamente tutti gli articoli del regolamento della rassegna di seguito formulati, le norme e le tariffe di partecipazione riportate nel presente modulo e tutte quelle norme emanate, anche successivamente, per l'organizzazione e il funzionamento della manifestazione.*
Sottoscrivendo il presente documento la Ditta Espositrice dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare il Regolamento Sicurezza del Quartiere Fieristico (visionabile e scaricabile dal sito) nonché di trasmetterli al personale dipendente ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare dai propri dipendenti e/o incaricati all'allestimento dello spazio espositivo.

Data _____ (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) _____

TUTELA DELLA PRIVACY.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di conoscere l'informativa sul trattamento dei dati personali resa dall'Organizzatore ai sensi di legge (ivi compreso il Reg. UE 2016/679) riportata sul sito http://www.multimediatre.com alla sezione Privacy Policy ovvero consegnata personalmente e:

☐ *Esprime* ☐ *Nega* *il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing conformemente all'informativa resa;*
☐ *Esprime* ☐ *Nega* *il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità di diffusione conformemente all'informativa resa.*

Data _____ (Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante) _____

REGOLAMENTO GENERALE

I. NORME SPECIFICHE DELLA MOSTRA

Art. 1 - Multimedia Tre srl, di seguito l'"Organizzatore", organizza *"EXPO BIKE FERRARA",* di seguito denominato "Mostra".
Art. 2 - La Mostra ha ad oggetto il ciclismo e i settori ad esso complementari: produttori, customizzatori e venditori di biciclette, biciclette per disabili, biciclette speciali, accessori, attrezzature da palestra, abbigliamento e gadget sportivi, software, editoria specializzata, alimentazione per sportivi, integratori e medicina dello sport, Tour operator, Enti e Consorzi di promozione turistica, Strutture turistiche dedicate al cicloturismo.
Art. 3 - Il presente Regolamento Generale è parte integrale e sostanziale del contratto di partecipazione alla Mostra e si applica ad esso e a tutti i futuri contratti che saranno conclusi tra le Parti.
Art. 4 - Le date di apertura e di chiusura della Mostra vengono fissate dall'Organizzatore che, salvo approvazione degli organi competenti, ha il diritto insindacabile di modificare a propria discrezione la durata e le date di apertura e di chiusura della Mostra ed, altresì, di sopprimerla interamente o in alcuni settori, senza che ciò comporti per gli espositori alcun diritto al risarcimento di eventuali danni e/o ad indennità e/o penali.

AMMISSIONE.

Art. 5 - Sono ammessi alla Mostra gli operatori pubblici e privati (*di seguito anche espositori*), che operano nei settori inerenti alla Mostra, il cui contratto di partecipazione alla Mostra (*di seguito anche contratto*) sia pervenuto all'Organizzatore entro i termini stabiliti. L'Organizzatore propone il contratto su appositi moduli utilizzando diversi canali. L'espositore che vuole partecipare alla Mostra sottoscrive il modulo contrattuale adeguatamente compilato e lo fa pervenire all'Organizzatore per accettazione. Il contratto di partecipazione è concluso tra l'Organizzatore e l'espositore, nel momento in cui l'Organizzatore ha conoscenza dell'accettazione da parte dell'espositore (in via esemplificativa e non esaustiva si considera conosciuta l'accettazione nel momento in cui il contratto è sottoscritto dall'espositore innanzi ai collaboratori dell'Organizzatore, è pervenuto all'Organizzatore a mezzo fax, posta elettronica o posta ordinaria ecc.). L'Organizzatore ha la facoltà di recedere liberamente dal contratto, per qualsiasi motivo e ragione, fino all'apertura al pubblico della Mostra. In tale caso l'Organizzatore restituirà l'acconto all'espositore, senza maggiorazioni per interessi, solo se già versato da quest'ultimo. Null'altro è dovuto dall'Organizzatore all'espositore. L'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio dell'Organizzatore. L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile.

II. NORME DI PARTECIPAZIONE

NORME GENERALI

Art. 1 - Il contratto di partecipazione è redatto sugli appositi moduli predisposti dall'Organizzatore e deve pervenire all'Organizzatore regolarmente sottoscritto entro i termini previsti. Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione l'espositore dichiara di conoscere ed accettare, obbligandosi a rispettare, le norme e le prescrizioni di cui al Regolamento Tecnico, al Regolamento di sicurezza dell'Organizzatore, al Regolamento di sicurezza del Quartiere fieristico, al presente Regolamento Generale e ogni altra norma relativa all'organizzazione e al funzionamento della Mostra.
Art. 2 - È vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Mostra. Per quanto concerne sia gli atti di concorrenza sleale che ulteriori e diversi atti e/o comportamenti, compiuti dall'espositore in violazione delle regole comportamentali e organizzative di cui al precedente art. 1, l'espositore si obbliga a finora ad accettare ed attuare immediatamente durante tutta la durata della Mostra (compresi i periodi di allestimento e smontaggio), tutte le iniziative e decisioni, ivi compresa quella della definitiva espulsione, prese insindacabilmente dall'Organizzatore -e comunicate anche tramite il Responsabile della Mostra- volte a garantire e tutelare gli altri espositori, i visitatori e l'Organizzatore stesso.
Gli espositori stranieri sono obbligati ad avere una P.IVA italiananel caso in cui effettuino vendita al pubblico di prodotti in fiera.
Art. 3 - L'espositore con la sottoscrizione del contratto di partecipazione si obbliga a partecipare alla Mostra e irrevocabilmente si obbliga a versare il corrispettivo previsto nel contratto. L'espositore fino a 30 (trenta) giorni prima dell'apertura della Mostra al pubblico, può recedere dal contratto, dando comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, fax o pec. In questo caso l'acconto se già versato dall'espositore non verrà restituito e, se ancora non versato, sarà comunque dovuto all'Organizzatore. L'espositore, qualora non abbia esercitato il recesso nel termine e nelle forme sopra stabilite, è definitivamente obbligato a partecipare alla Mostra non potendo nei 30 (trenta) giorni che precedono la Mostra, recedere dal contratto per nessun motivo. Pertanto l'intero importo pattuito sarà comunque dovuto all'Organizzatore anche se l'espositore, per sua decisione unilaterale, non presenzierà alla Mostra e salvo, comunque, il risarcimento di ulteriori danni.
Art. 4 - Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del contratto concluso tra le parti, ovvero in qualsiasi modo da esso derivanti o connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Padova con esplicita esclusione della concorrenza con tale Foro di quelli che le norme processuali eventualmente individuino in via principale o alternativa.

PAGAMENTI.

Art. 5 - Per la partecipazione alla Mostra è previsto il versamento di un acconto e successivamente del saldo. I termini per effettuare i pagamenti sono indicati nel contratto di partecipazione e nel vademecum per l'espositore presente sul sito della Mostra e/o inviato all'espositore. L'Organizzatore rilascerà il pass di entrata in fiera al ricevimento dell'intero importo concordato, salvo deroga o dilazioni di pagamento concesse dall'Organizzatore. Il contratto concluso tra l'Organizzatore e l'espositore si risolverà *ex* art. 1456 c.c. con la dichiarazione dell'Organizzatore di volersi avvalere della presente clausola, nel caso in cui l'espositore non corrisponda, o sia in ritardo nel corrispondere, l'acconto e/o il saldo nei termini indicati nel contratto di partecipazione e/o nel vademecum espositore alla voce "*SCADENZE*". In caso di risoluzione per inadempimento l'espositore è tenuto a corrispondere all'Organizzatore, a titolo di penale per l'inadempimento, l'intero importo concordato per la partecipazione alla Mostra, salvo il risarcimento del danno ulteriore, e senza che l'Organizzatore debba restituire quanto eventualmente già incassato. In caso di risoluzione del contratto l'Organizzatore ha diritto di concedere lo spazio espositivo per intero o per parti ad altri soggetti/imprese.

POSTEGGI.

Art. 6 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della Mostra. L'Organizzatore ha il diritto di modificare liberamente e per le proprie insindacabili esigenze l'ubicazione e la conformazione dello spazio espositivo assegnato. Tale modifica non darà diritto all'espositore di sollevare alcuna eccezione né di richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di alcun danno.
Art. 7 - Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati dall'Organizzatore, le aree sono messe a disposizione dell'espositore nelle date e agli orari all'uopo comunicati e gli stand devono essere pronti entro le ore venti del giorno precedente l'apertura. Dopo tale orario eventuali completamenti dello stand sono possibili solo se autorizzati dall'Organizzatore, previo addebito dell'importo stabilito, e devono essere eseguiti fra la chiusura serale e l'apertura della Mostra al pubblico. I posteggi sono concessi, in base alla disponibilità dell'Organizzatore, per l'area e l'ubicazione risultanti dal contratto di partecipazione. Successive eventuali modifiche o scambi devono essere autorizzati dall'Organizzatore e fatti a spese dell'espositore.
Art. 8 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. L'ospitalità di altre imprese nel proprio posteggio è permessa solo previa comunicazione ed accettazione da parte dell'Organizzatore mediante compilazione del relativo modulo e versamento dell'importo dovuto. È ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di esposizione. L'Organizzatore può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell'apertura della Mostra anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

Art. 9 - È vietata l'esposizione di prodotti non indicati nel contratto di partecipazione. L'espositore è obbligato al rispetto della normativa in materia previdenziale, infortunistica e del lavoro in genere, per sé stesso e per i terzi suoi collaboratori/dipendenti, ad attenersi alla vigente normativa in materia di attività commerciali ed, altresì, a rispettare la normativa specifica dettata in riferimento alla tipologia di prodotti da lui stesso commercializzati.
Art. 10 - Ogni espositore è obbligato a presentare all'Organizzatore il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese dall'inizio della Mostra e a realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione. L'Organizzatore si riserva il diritto di far modificare o far togliere, in tutto o in parte, lo stand e gli allestimenti *i)* che siano stati allestiti o eseguiti senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione concessa dall'Organizzatore o che, a giudizio insindacabile dell'Organizzatore, *ii)* violino le regole della Mostra, *iii)* disturbino la visione d'insieme del padiglione, *iv)* siano di danno, anche lieve, agli espositori o al pubblico.
Art. 11 - Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti dall'Organizzatore per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi fronti.
Art. 12 - Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l'intero orario di apertura al pubblico della Mostra, e durante gli orari di apertura agli espositori, di allestimento e smontaggio. È vietato lasciare incustodito il proprio posteggio soprattutto durante gli orari di apertura al pubblico. Lo smontaggio dei posteggi può iniziare soltanto dopo la definitiva chiusura della Mostra al pubblico in base all'orario comunicato dall'Organizzatore. In caso di chiusura anticipata dello stand l'Organizzatore avrà diritto al risarcimento di ogni danno occorso e a rifiutare eventuali future richieste dell'espositore di partecipazione a manifestazioni successive.
Art. 13 - Entro i termini di smontaggio l'espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli fu affidato. L'espositore risponde di tutti i danni comunque arrecati allo stand.

SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

Art. 14 - L'illuminazione generale della Mostra, diurna e notturna, viene gestita dall'Organizzatore. Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione dell'Organizzatore, ad un'ulteriore illuminazione (220 V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza C.E.I.
Art. 15 - L'Organizzatore provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici. I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori. Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d'acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l'espositore deve fare specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto. L'addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1000 W, sarà addebitato forfettariamente in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe in atto. Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all'assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità. La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all'atto della presentazione del contratto di partecipazione. L'espositore che desidera il telefono deve fare domanda compilando l'apposito modulo. Il prezzo è fissato sul modulo e potrà subire delle variazioni, qualora fossero modificate le tariffe Telecom Italia S.p.a.

TRASPORTI

Art. 16 – L'espositore è obbligato a eseguire a propria cura, spese e sotto la propria responsabilità il trasporto, il carico e lo scarico, in entrata ed in uscita, dei beni ed oggetti da posizionare nell'area di posteggio e nello stand (prodotti, oggettistica, insegne ecc.). L'Organizzatore non è responsabile per danni a cose e persone che conseguano alla movimentazione e al trasporto dei predetti beni ed oggetti.
Art. 17 - L'espositore deve utilizzare i propri mezzi ed il proprio personale per i servizi di trasporto, il carico e lo scarico dei beni e degli oggetti all'interno del quartiere fieristico. Nell'eseguire tali attività deve osservare il regolamento e le norme previste in materia di sicurezza. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite da lui direttamente o fatte eseguire da terzi e risponde dei danni arrecati a persone, a beni e si obbliga a tenere del tutto indenne l'Organizzatore.

MACCHINARI

Art. 18 - Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione dell'Organizzatore e negli orari stabiliti e nel rispetto delle norme dettate dal regolamento generale della struttura e dal Regolamento di Sicurezza del Quartiere Fieristico. È fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire danni, infortuni, cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi. Gli espositori interessati dovranno ottenere in anticipo le autorizzazioni necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. L'Organizzatore non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

PROPRIETÀ INDUSTRIALI

Art. 19 - I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, disegnati, videoregistrati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore ha il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne della Mostra e dei singoli stand.
Art. 20 - I diritti di proprietà industriale, come nuovi marchi di impresa apposti su prodotti che figurano esposti, godono della protezione prevista dalla normativa vigente se ad essa conformi.

ASSICURAZIONI – DANNI E VIGILANZA

Art. 21 - L'espositore è l'unico custode dello stand e dei prodotti e materiali, beni, arredi presenti nella postazione espositiva ed è l'unico responsabile civilmente e penalmente di qualsivoglia danno a persone o cose, causato dalle attrezzature, strutture o quant'altro presente nell'area espositiva nonché da fatto proprio o dei propri collaboratori o incaricati. È fatto obbligo ad ogni espositore di stipulare idonea polizza assicurativa che assicuri per tutta la durata della Mostra, ivi compresi i periodi di allestimento e smontaggio, all'interno dell'area espositiva e nelle adiacenze esterne di questa: *a)* lo stand e i prodotti/merci esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere, rotture, rovine); *b)* la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati da lui, dai suoi preposti/dipendenti/collaboratori, dallo stand, dai prodotti e dai materiali in esso presenti, a terzi, ai propri dipendenti/collaboratori, all'Organizzatore.
Quale unico responsabile della postazione espositiva, l'espositore si obbliga a manlevare in via sostanziale e processuale l'Organizzatore mantenendolo indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, spesa -incluse quelle legali- derivante dall'uso da parte dell'espositore dello stand e dell'area espositiva. Oltre a ciò l'espositore accetta che, salvo le norme inderogabili di legge, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati. Conseguentemente non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, rotture, rovine e ogni danno a terzi sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.
Art. 22 - L'Organizzatore, pur provvedendo ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di esposizione, non assume alcuna responsabilità per furti e/o danni di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli indicati all'articolo 21, anche se dovuti da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Mostra è espressamente e tassativamente vietato a chiunque (anche dipendenti/collaboratori/addetti dell'espositore) di permanere nei posteggi e all'interno dell'area della Mostra, salvo speciale permesso dell'Organizzatore.

INGRESSI - ORARI - TESSERE

Art. 23 - La Mostra è riservata agli operatori e al pubblico negli orari stabiliti dall'Organizzatore e resi noti attraverso vari canali. L'Organizzatore si riserva la facoltà di apportare liberamente variazioni all'orario anche se già reso noto.
Art. 24 - L'Organizzatore ha il diritto di stabilire liberamente il prezzo dei biglietti di ingresso a carico dei visitatori e di concedere facilitazioni ad Associazioni, comitive, gruppi di persone o persona singola.
Art. 25 - Ogni espositore riceve alcune tessere di libero ingresso secondo le modalità previste. Le tessere sono nominative e strettamente personali per cui è vietata la cessione anche momentanea a chiunque. Ogni espositore riceverà inoltre n° 5 biglietti di ingresso prepagato.

CATALOGO E PUBBLICITÀ

Art. 26 - L'Organizzatore provvede, senza che ciò costituisca obbligo o responsabilità verso l'espositore, alla pubblicazione del catalogo ufficiale contenente, in ordine alfabetico, l'elenco degli espositori con accanto le merceologie di appartenenza. L'Organizzatore non è responsabile dei tempi di pubblicazione del catalogo e del contenuto in esso riportato (errori, mancanze, ecc.).
Art. 27 - Sono accettate inserzioni pubblicitarie a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'Organizzatore.
Art. 28 - All'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e di pubblicità viene effettuata esclusivamente dall'Organizzatore e dai suoi preposti. È vietata, quindi, ogni forma di pubblicità all'esterno dello stand (esempio volantinaggio e distribuzione materiale pubblicitario negli spazi comuni) e comunque ogni attività che possa recare disturbo al corretto svolgimento della Mostra o recare danno all'immagine dell'Organizzatore (come richieste di sottoscrizione di abbonamenti ecc.).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E REGOLE DI UTILIZZO DATI PERSONALI DI TERZI COMUNICATI ALL'ESPOSITORE

Art. 29

29.1 Ai sensi di legge, l'Organizzatore, quale Titolare del trattamento, rende l'informativa sul trattamento dei dati personali tramite il sito http://www.multimediatre.com ovvero, qualora il contratto di partecipazione sia sottoscritto di persona innanzi ai collaboratori dell'Organizzatore, in modo cartaceo allegandola al presente contratto. Correttamente informato, quindi, l'espositore è chiamato ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati per le finalità di marketing e di diffusione, mentre gli ulteriori trattamenti effettuati dal Titolare non richiedono il consenso.

Nel caso in cui l'interessato non consenta al trattamento per la diffusione l'Organizzatore potrà eseguire esclusivamente le operazioni di natura amministrativa e contabile essenziali per dare esecuzione al contratto pertanto, in assenza di consenso, non saranno eseguite tutte le prestazioni del contratto che richiedono la diffusione (comunicazioni alla clientela, materiale pubblicitario, grafica dello stand, servizio vigilanza, inserimento dell'espositore nel catalogo, nella pubblicità, sul sito internet ecc.). In questo caso l'Organizzatore non sarà ritenuto inadempiente per le prestazioni non eseguite per causa e volontà dell'espositore che ha negato il consenso.

29.2 Conclusasi la Mostra, qualora previsto e qualora vi sia il consenso del visitatore, l'Organizzatore comunicherà all'espositore, che diverrà autonomo Titolare, i dati che permettono di contattare i visitatori della Mostra (di seguito dati). Tali dati sono raccolti dall'Organizzatore nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e l'espositore si obbliga finora **i)** a trattarli conformemente alle norme di legge, ed in particolare alle norme sul trattamento dei dati personali ivi compreso il Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità di marketing dei propri prodotti e servizi per le quali il visitatore ha prestato il proprio consenso all'Organizzatore rendendo immediatamente idonea informativa al visitatore e garantendo l'esercizio dei diritti del visitatore sia che la richiesta provenga direttamente all'espositore dal visitatore sia che la richiesta provenga tramite l'Organizzatore, nonché si obbliga **ii)** a rispettare le regole contrattuali di utilizzo stabilite dall'Organizzatore nel presente articolo e nel relativo documento inviato a mezzo email o reso disponibile nell'area riservata all'espositore sul sito della Mostra. Qualora l'espositore non intenda sottostare alle regole contrattuali di utilizzo dei dati, l'espositore non deve utilizzare i dati. Utilizzando i dati l'espositore dichiara e garantisce di utilizzare i dati conformemente alle prescrizioni del presente articolo.

In particolare contrattualmente l'espositore si obbliga **a)** ad utilizzare i dati esclusivamente per svolgere attività di marketing dei propri prodotti e servizi, attività strettamente intesa nel senso che i dati non possono utilizzarsi per attività di marketing di prodotti e servizi di soggetti terzi ivi comprese manifestazioni, eventi, fiere organizzate da soggetti terzi anche qualora l'espositore vi partecipi, **b)** a conservare e trattare ciascun dato quale informazione strettamente riservata e segreta; **c)** a non comunicare alcun dato a terzi, **d)** a non diffondere alcun dato.

La comunicazione dei dati non limita in alcun modo e forma l'uso e il trattamento dei dati da parte dell'Organizzatore che rimane libero di utilizzarli in modo pieno ed esclusivo salvo quanto espressamente concesso. L'Organizzatore non garantisce in alcun modo che i dati oggetto di comunicazione siano veritieri, corretti, reali, esistenti, riferibili a soggetti attuali. L'espositore, inoltre, riconosce e accetta che l'Organizzatore non è responsabile del trattamento dei dati personali eseguito dall'espositore stesso e manleva espressamente l'Organizzatore da qualsiasi pregiudizio possa a questo derivare dal trattamento dei dati personali da lui eseguito.

Oltre a ciò a garanzia e tutela della propria attività e al fine di verificare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'espositore, l'Organizzatore inserisce tra i dati alcuni dati spia che costituiscono, a tutti gli effetti, giusto strumento di verifica del corretto e buon uso dei dati e che sono fonte di prova tra le Parti.

In caso di violazione delle regole di utilizzo dei dati, l'espositore è obbligato a corrispondere ex art. 1382 c.c., e salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, una penale di € 2.000 all'Organizzatore a titolo di risarcimento del danno subito.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Nel caso in cui la Mostra non dovesse aver luogo l'Organizzatore non sarà in alcun modo responsabile per danni e/o disagi occorsi all'espositore e sarà tenuto esclusivamente a rimborsare le somme che l'espositore abbia già corrisposto, senza maggiorazioni per interessi, decurtate le spese già sostenute ed anticipate nell'interesse dell'espositore dall'Organizzatore.

Art. 31 - Nel caso in cui la Mostra, dopo l'apertura al pubblico, fosse sospesa a causa di eventi imprevisti, l'Organizzatore non è tenuto a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.

Art. 32 - Qualsiasi reclamo, denuncia o contestazione, di qualsiasi natura e per qualsivoglia motivo, comunque concernente l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra, deve a pena di decadenza essere denunciata per iscritto a mezzo lettera raccomandata a/r o pec info@pec.multimediatre.com all'Organizzatore entro 8 (otto) giorni dalla chiusura al pubblico della Mostra. La decadenza maturerà anche se relativamente al diritto rivendicato non fosse ancora maturato il termine di prescrizione.

Art. 33 - Per asportare dalla Mostra qualsiasi oggetto o pezzo, sia durante la Mostra che dopo la sua chiusura, è indispensabile munirsi del "buono di uscita".

Art. 34 - L'Organizzatore, a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Mostra e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

_____ _____

DATA TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto espositore dichiara di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli: *Norme Specifiche della Mostra*: Art. 3 (campo applicazione Regolamento Generale) Art. 4 (apertura e chiusura della Mostra); Art. 5 (ammissione, conclusione del contratto, recesso dell'Organizzatore e assegnazione spazi espositivi). - *Norme generali*: Art. 1 (norme che regolano la Mostra); Art. 2 (violazione delle regole della Mostra, decisioni dell'Organizzatore); Art. 3 (corrispettivo, recesso dell'espositore, obblighi dell'espositore); Art. 4 (Foro competente); Art. 5 (modalità e tempi di pagamento, clausola risolutiva espressa, penale); Art. 6 (limite alle eccezioni e alla risoluzione); Art. 8 (divieto di cessione e subaffitto di posteggi, diritto di utilizzo dello stand non occupato); Art. 10 (diritto dell'Organizzatore di modificare e far togliere lo stand e gli allestimenti); Art. 13 (danni al posteggio); Art. 16 (limitazione della responsabilità dell'Organizzatore) Art. 17 (sui macchinari e sulla limitazione di responsabilità dell'Organizzatore). - Art. 18 (responsabilità per danni a persone e cose); Art. 21 (responsabilità dell'espositore, assicurazioni, garanzia prestata all'Organizzatore, limiti alla responsabilità dell'Organizzatore); Art. e 22 (vigilanza e limiti alla responsabilità dell'Organizzatore); Art. 23 (variazione all'orario); Art. 26 (esclusione di responsabilità dell'Organizzatore relativamente al catalogo); Art. 28 (divieto di pubblicità all'esterno dell'area espositiva); Art. 29.1 (mancato consenso al trattamento dei dati che rende impossibile adempiere alle obbligazioni dell'Organizzatore) Art. 29.2 (regole di utilizzo dei dati di terzi comunicati all'espositore); Art. 30 (mancato svolgersi della Mostra); Art. 31 (sospensione della Mostra); Art. 32 (reclami, denunce, contestazioni e termine di decadenza); Art. 34 (nuove norme e disposizioni).

_____ _____

DATA TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Segreteria organizzativa

multimedia tre manifestazioni fieristiche
Via Veneto 49 - 30030 Vigonovo (VE) - Tel. 049 9832150

Segreteria Commerciale:

ADVISOR Tattoo